

COPIA



## COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì-Cesena

### CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA N.7 DEL 13/02/2019

OGGETTO:

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 21,00 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza Municipale, convocato dal Sindaco con avviso prot. n. 2743 del 08/02/2019, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 1<sup>a</sup> convocazione ed in sessione straordinaria.

Risultano all'appello, oltre al Sindaco GARBUGLIA LUCIANA, che assume la presidenza, i Signori Consiglieri:

	Pres. Ass.		Pres. Ass.
1) Nicoletti Cristina	X	2) Gasperini Daniele	X
3) Tedaldi Daniele	X	4) Pozzi Nadia	X
5) Alessandri Albert	X	6) Ermeti Denis	X
7) Baldazzi Sabrina	X	8) Rossi Fabrizio	X
9) Ricci Azzurra	X	10) Baldazzi Stefano	X
11) Villa Simonetta	X	12) Pollini Matteo	X
13) Ravagli Nicola	X	14) Celli Maria	X
15) Galasso Fernando	X	16) Gridelli Gerardo	X

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE LIA PIRACCINI.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.21, comma 2, dello Statuto, l'Assessore non Consigliere:  
PRESTI STEFANIA.

Il Presidente GARBUGLIA LUCIANA, constatato il numero legale, dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri: POZZI NADIA, GRIDELLI GERARDO, POLLINI MATTEO.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione allegata.

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione Consiliare Affari Generali in data 08.02.2019.

EFFETTUATA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

Voti favorevoli N.11

Voti contrari N.1 (Gridelli)

Astenuti N.2 (Pollini, Ravagli),

**D E L I B E R A**

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, dai 14 consiglieri presenti e votanti, con il seguente esito:

Voti favorevoli N.11

Voti contrari N.1 (Gridelli)

Astenuti N.2 (Pollini, Ravagli),

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Per i testuali contenuti della relazione e degli interventi occorre fare riferimento alla integrale trascrizione della registrazione riportata in calce alla deliberazione n.76 in data odierna.

**PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote per l'anno 2019 (Relatore Assessore Alessandri).**

**SINDACO**

Alessandri prego.

**ALESSANDRI**

In questo caso questa delibera si rende necessaria perché avendo previsto la riduzione dell'Imu per quanto riguarda gli immobili in affitto a canone concordato, la normativa prevede che la somma delle due aliquote Tasi e Imu non possa superare il 10,6 per cento.

Nel nostro caso avendo diminuito l'Imu se non avessimo fatto questa delibera dove prevediamo di azzerare l'aliquota Tasi per gli immobili locati a canone concordato, quegli immobili avrebbero pagato comunque il 10,6. Quindi così facendo pagano l'aliquota ridotta dell'Imu e non pagano la Tasi.

**SINDACO**

Mettiamo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Contrario Gridelli, astenuti Ravagli e Pollini.

Votiamo l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Come sopra.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019**

*Uff. proponente* Settore Contabile  
*L'Assessore* Albert Alessandri

-----

RICHIAMATO l'art.1 delle Legge n.27 dicembre 2013. n.147 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare:

- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...";
- il comma 669, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. b) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. ...";
- il comma 672 ai sensi del quale "... In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di

riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna ...";

- il comma 675 ai sensi del quale "... La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ...";
- il comma 676 ai sensi del quale "... L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ...";
- il comma 677 ai sensi del quale "... Il comune (...) può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ...";
- il comma 678, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. c) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento ...";
- il comma 681, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d) della 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ...";
- il comma 682 ai sensi del quale "... Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina, per quanto riguarda la TASI:
  - la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ...";
- il comma 683 ai sensi del quale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione "... Il consiglio comunale deve approvare (...) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili ...";
- il comma 703 ai sensi del quale "... L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ...";

RICHIAMATI altresì:

- l'art.1, comma 3, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, a mente del quale "...Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni...";
- l'art.9 - bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014 che da un lato, al comma 1, ha integrato l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, disponendo che "... A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. ...", mentre dall'altro, al successivo comma 2, ha statuito che "... Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ...";

CONSIDERATO che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti interventi del bilancio 2019 approvato;

DATO ATTO che per la regolamentazione relativa alla TASI, vengono individuati con maggior dettaglio i servizi indivisibili ed i relativi costi, di cui si allega schema finanziario (allegato alla lettera "A" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale) degli interventi di spesa previsti nel bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

-servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

-servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

-servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

VISTO l'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno e ss.mm.ii. del 28 ottobre 2015 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2016 per gli enti locali;

RITENUTO doveroso, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, rideterminare le aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili per l'anno 2016 anche alla luce della normativa aggiornata;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti,

**D E L I B E R A**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che

espressamente si richiamano, in conformità alla previsione di cui all'art.1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema finanziario, allegato alla presente deliberazione (allegato A), quale parte integrante e sostanziale, un'unica aliquota TASI nella misura dell'1 per mille comprese le unità immobiliari classificate nelle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9;

2. di azzerare l'aliquota Tasi per il caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3. di azzerare l'aliquota Tasi per il caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431;

4.di prevedere che, nell'ipotesi di cui all'art.1, comma 681, della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per le unità immobiliari, qualora per l'occupante non sia abitazione principale, mentre la restante parte è a carico del possessore;

5.di dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

6.di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

AM/gp